COMUNE DI XXXXX

Regolamento
per la gestione integrata dei rifiuti urbani

2025

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI 4
Art. 1 – Oggetto del Regolamento 4
Art. 2 - Principi generali per la gestione dei rifiuti urbani 5
Art. 3 – Definizioni 5
Art. 4 - Competenze del Comune 8
Art. 5 - Classificazione dei rifiuti 8
Art. 6 - Divieti ed obblighi generali 9
Art. 7 - Riduzione dei rifiuti urbani alla fonte 10
Art. 8 - Riutilizzo dei rifiuti urbani 10
CAPO II - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 11
Art. 9 - Criteri organizzativi e gestionali 11
Art. 10 - Modalità di conferimento e frequenza di raccolta dei rifiuti urbani 12
Art. 11 - Servizio di raccolta "porta a porta" 12
Art. 12 - Gestione della frazione “verde” 14
Art. 13 - Gestione della frazione “organico” 14
Art. 14 - Autotrattamento delle frazioni organiche dei rifiuti (Compostaggio domestico) 15
Art. 15 - Gestione della frazione “carta” 16
Art. 16 - Gestione della frazione “imballaggi leggeri” 16
Art. 17 - Gestione della frazione “vetro” 17
Art. 18 - Gestione della frazione “residuo” 17
Art. 19 - Utenze non domestiche che non si avvalgono del servizio pubblico 17
Art. 20 - Gestione dei rifiuti ingombranti 18
Art. 21 - Raccolta dei RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) 18
Art. 22 - Gestione di particolari tipologie di rifiuti urbani 19
Art. 23 - Conferimento e raccolta di altri rifiuti che possono provocare problemi di impatto ambientale 19
Art. 24 - Conferimento e raccolta di materiali inerti provenienti da attività edilizie 19
Art. 25 - Altre categorie di rifiuti 20
Art. 26 - Campagne di sensibilizzazione, controllo ed informazione 21
Art. 27 - Centri di raccolta 21
Art. 28 - Accesso ai centri di raccolta 22
Art. 29 - Raccolta differenziata all'interno delle utenze non domestiche 23
Art. 30 - Destinazione dei materiali raccolti in modo differenziato 23
Art. 31 – Spazzamento e Lavaggio strade 23
Art. 32 - Cestini stradali 24
Art. 33 - Raccolta rifiuti abbandonati 24

Art. 34 - Raccolta dei rifiuti e pulizia dei mercati, feste, sagre 24
CAPO III - GESTIONE DI ALTRE CATEGORIE DI RIFIUTI E ULTERIORI DISPOSIZIONI 25
Art. 35 - Modalità di gestione 25
Art. 36 – Conduzione di Animali 25
Art. 37 Pulizia dei fabbricati e delle aree contigue 25
Art. 38 Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici 25
Art. 39 Attività di carico e scarico di merci e materiali 26
Art. 40 – Pozzetti e fontane 26
Art. 41 – Cantieri Edili 26
Art. 42 Divieto di sosta nelle aree interessate dalla pulizia meccanizzata delle strade e delle aree dei mercati 26
Art. 43 Attività di volantinaggio 27
CAPO IV - CONTROLLI E SANZIONI 27
Art. 44 - Organi di vigilanza e controllo 27
Art. 45 - Sanzioni 27
CAPO V - DISPOSIZIONI VARIE 28
Art. 46- Contratto integrativo 28
Art. 47 – Efficacia 28

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità, la gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio del Comune di …… e viene adottato ai sensi dell'articolo 198, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.; in particolare stabilisce:
 a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero ed il riciclo degli stessi;
 d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani.
 e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, i servizi di pulizia del territorio del Comune di …….
3. Il presente Regolamento recepisce integralmente le definizioni di cui all'articolo 183 e all'articolo 218 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..
4. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano a tutte le sostanze ed i materiali definiti all'articolo 185 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii, quali:
 a) le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
 b) i rifiuti radioattivi;
 c) i materiali esplosivi in disuso;
 d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
 e) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione e i sottoprodotti di origine animale contemplati dal regolamento CE n-1774/2002;
 f) i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola;
 g) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso dell'attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato.
5. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano ai sottoprodotti, definiti dall'art. 184-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ossia alle sostanze ed ai materiali dei quali il produttore non intende disfarsi, che soddisfino tutti i seguenti criteri, requisiti e condizioni:
 a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
 b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
 c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
 d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la

protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

6. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano alle sostanze che hanno cessato di essere rifiuti ai sensi dell'art. 184-ter del D.lgs. 152/2006, in quanto sono state sottoposte a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e che soddisfino le seguenti condizioni: a) la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;
 b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
 c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
 d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.
7. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano ai materiali vegetali, alle terre e al pietrame, non contaminati in misura superiore ai limiti stabiliti dalle norme vigenti, provenienti dalle attività di manutenzione di alvei di scolo ed irrigui.
8. Il Comune dieffettua la gestione dei rifiuti urbani in regime di privativa, , con le modalità stabilite dal presente Regolamento e mediante apposito contratto di servizio stipulato con il Gestore attraverso la Comunità della Vallagarina (art. 13 L.P. 16 giugno 2006, nr. 3).
9. La tariffa per la gestione dei rifiuti di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. è disciplinata da altro apposito separato regolamento comunale, che prevede anche riduzioni/premialità/agevolazioni della medesima.

Art. 2 - Principi generali per la gestione dei rifiuti urbani

1. La gestione dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata, al fine di assicurare una elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei vari flussi di rifiuti. Essa è sottoposta all'osservanza dei seguenti principi generali:
 a) deve essere condotta evitando danni o pericoli per la salute, per l'incolumità, per il benessere e per la sicurezza della collettività e dei singoli;
 b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
 c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;
 d) devono essere rispettate le esigenze di qualità della vita e di pianificazione economica e territoriale;
 e) deve perseguire il raggiungimento dei migliori risultati possibili nella riduzione della produzione, nel recupero e nel riciclaggio dei rifiuti, conformandosi ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende per:

a) “utente”: persona fisica o giuridica che è o che sarà intestatario del documento di riscossione;
b) “utenza”: unità immobiliari, locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e riferibili, a qualsiasi titolo, ad una persona fisica o giuridica ovvero ad un “utente”;
c) “utenza domestica”: quella riferita a locali ed aree utilizzati o destinati esclusivamente a civile abitazione;
d) “utenza non domestica”: quella riferita a luoghi utilizzati o destinati ad usi diversi dalle utenze domestiche;
e) “utenza singola”: utenza che dispone di una propria dotazione per le raccolte differenziate (carta, organico, imballaggi leggeri) e per il rifiuto residuo;
f) “utenza condominiale”: punto di conferimento riservato a più utenze con propria dotazione per il rifiuto residuo e gli imballaggi leggeri e dotazione collettiva per le raccolte differenziate (carta, organico);
g) “gestore”: soggetto incaricato dalla Comunità della Vallagarina ad erogare il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero la raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento dei rifiuti urbani, lo spazzamento e il lavaggio delle strade, compreso il controllo di queste operazioni nonché l'attività di sensibilizzazione sulle corrette modalità organizzative nella gestione dei rifiuti;
h) “produttore”: l'utente la cui attività ha prodotto i rifiuti;
i) “detentore”: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
j) “rifiuto”: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi dove per detentore si intende il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che né è in possesso.
k) “abbandono di rifiuti”: lo scarico o il deposito incontrollato degli stessi sul suolo, nel sottosuolo, nelle acque superficiali e/o sotteranee
l) “raccolta differenziata”: le operazioni di prelievo e raggruppamento di frazioni separate dei rifiuti;
m) “raccolta domiciliare”: la raccolta effettuata a domicilio secondo modalità e tempi prefissati in apposito calendario anche detta “porta a porta”;
n) “raccolta di prossimità”: la raccolta effettuata presso contenitori a servizio di uno o più utenti per i quali il Gestore ed il Comune hanno verificato l'assenza di spazi per ospitare i contenitori su proprietà privata, l’elevata presenza di utenze non residenti o difficilmente raggiungibili dal servizio di raccolta a causa delle peculiarità territoriali;
o) “Ecoarea e/o Ecochalet”: la raccolta effettuata presso aree ad accesso controllato a servizio di utenze domestiche non residenti oppure di utenze non domestiche per le quali il Gestore ed il Comune hanno verificato l'assenza di spazi per ospitare i contenitori;
p) “raccolta su chiamata”: servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti urbani che per natura o dimensione non sono compatibili con le modalità di raccolta domiciliare o di prossimità adottate ordinariamente nella gestione (ad es. ingombranti);
q) “raccolta”: le operazioni di prelievo dei rifiuti ai fini del trasporto. Tra le operazioni di raccolta sono da considerare quelle di spazzamento, di trasbordo e di eventuale raggruppamento dei rifiuti, purché effettuate nel rispetto della normativa vigente;
r) “spazzamento”: le operazioni di pulizia e rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico;

s) “conferimento”: le modalità secondo le quali i rifiuti sono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore o del detentore;
t) “centro di raccolta”: è la struttura conforme ai requisiti di cui al D.M. 8 aprile 2008;
u) “servizio itinerante”: servizio effettuato con attrezzatura mobile idonea al ricevimento di alcune tipologie di rifiuti urbani differenziati (rifiuti urbani pericolosi, piccoli RAEE, abiti usati, olii vegetali ed animali esausti);
v) “trasporto”: le operazioni di movimentazione dei rifiuti;
w) “smaltimento finale”: il deposito finale in appositi impianti dei rifiuti;
x) “recupero”: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all’interno dell'impianto o nell'economia generale;
y) “imballaggio”: il prodotto composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all’utilizzatore e ad assicurare la loro presentazione compresi gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
z) "imballaggio primario”: imballaggio concepito in modo da costituire un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore nel punto di vendita;
aa) “imballaggio secondario”: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
bb) “imballaggio terziario”: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi secondari per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei;
cc) ARERA: Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente
dd) materiali riciclabili”: tutti i materiali riutilizzabili e/o oggetto di raccolta differenziata;
ee) “residuo”: frazione del rifiuto urbano non riciclabile.
ff) “cestini stradali” sono contenitori che permettono solo il conferimento dei rifiuti di piccole dimensioni e impedire che sopra di essi siano collocati rifiuti di ogni altra specie. Sono posizionati lungo le vie pubbliche e nei parchi/giardini. E’ vietato introdurre nei cestini stradali:
 a) rifiuti non di piccola dimensione;
 b) rifiuti prodotti negli edifici, nelle relative pertinenze o comunque in aree private;
 c) sacchi o buste di qualsiasi tipo e con qualsiasi contenuto ad eccezione di quelle contenenti le deiezioni canine.
gg) “contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani domestici e non domestici” sono i contenitori/sacchi, forniti esclusivamente dal gestore del servizio e utilizzati per la raccolta dei rifiuti urbani anche differenziati;
hh) “compostiere (o composter), anche autocostruite” sono strutture/contenitori adatti ad accogliere rifiuti organici di tipo domestico e che agevolano un processo naturale che consente di trasformare la sostanza organica presente nei nostri rifiuti organici della cucina e dell'orto/giardino in compost, ovvero in un prodotto utile per fertilizzare la terra.

Art. 4 - Competenze del Comune

1. Nel rispetto di quanto disposto dal Capo II, parte IV, del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., art. 198, tra le competenze del Comune si evidenziano altresì:
 a) l'adozione di ordinanze contingibili ed urgenti, da parte del Sindaco nell'ambito della propria competenza, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente;
 b) gli adempimenti in materia di siti contaminati previsti dal Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 c) l'emissione di ordinanze di ripristino dei luoghi nei confronti dei responsabili di abbandono dei rifiuti sul suolo e nel suolo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 192 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
 d) l'emissione di ordinanze urgenti volte a ottenere la rimozione di rifiuti da fabbricati, aree scoperte private o terreni non edificati, la cui presenza comprometta l'igiene o il decoro pubblico ai sensi del presente Regolamento;
 e) l'adozione di misure di sorveglianza volte all'individuazione ed eventuale sanzione di comportamento illecito o comunque non consentito e non conforme ai sensi del presente Regolamento.

Art. 5 - Classificazione dei rifiuti

1. Ai fini dell'attuazione del presente regolamento si fa riferimento all'articolo 183 e all'articolo 184 del D. Lgs. 152/2006 così come adeguati al D. Lgs. 116/2020, alla direttiva (UE) 2018/851 e alla direttiva (UE) 2018/852. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
 a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater alla parte IV del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e sono prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies alla parte IV del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
 c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c), d) ed e);
 g) i rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, nei laghi e nei fiumi;
 h) i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicultura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli

impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

Sono rifiuti speciali:

i) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
j) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del D. Lgs. 152/2006;
k) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
l) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
m) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
n) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
o) i rifiuti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
p) i rifiuti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
q) i veicoli fuori uso.

3. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte IV del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 e ss.mm.ii.

Art. 6 - Divieti ed obblighi generali

1. I produttori di rifiuti urbani sono tenuti a rispettare le norme contenute nel presente regolamento e in particolare conferiscono nei modi e nei tempi indicati negli articoli successivi le varie frazioni dei rifiuti stessi.
2. Oltre al divieto di abbandono dei rifiuti è vietato:
 a) ogni forma di cernita, rovistamento e recupero dei rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati nel territorio comunale ovvero presso gli impianti o centri di raccolta ubicati nel Comune stesso;
 b) il conferimento di rifiuti in contrasto con le disposizioni e le modalità previste dal presente regolamento;
 c) il conferimento di rifiuti differenziabili (come definiti dal presente regolamento) all’interno dei contenitori per la frazione residuo e dei rifiuti non riciclabili o in forma non correttamente separata all’interno dei contenitori per la raccolta differenziata;
 d) l'esposizione, sia su area pubblica che su area privata, di sacchetti e contenitori contenenti rifiuti in orari e giorni diversi da quelli di raccolta precisati nel calendario pubblicizzato agli utenti;
 e) il danneggiamento delle attrezzature del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti;
 f) l'intralcio alle attività degli addetti al servizio;
 g) conferire al servizio materiali accesi o non completamente spenti, materiali facilmente infiammabili, sostanze putrescibili senza idoneo involucro protettivo, materiali (metallici e non) acuminati o taglienti senza apposita protezione, materiali che possano recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto, sostanze liquide salvo ne sia specificamente prevista la raccolta in forma differenziata;

h) l'imbrattamento del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con gettito di piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta e simili) escrementi di animali, spandimento di olio e simili;
l) lo spostamento dei contenitori per la raccolta dei rifiuti;
m) il deposito di qualsiasi tipo di rifiuto al di fuori dei punti di raccolta e/o contenitori appositamente istituiti e/o forniti alle utenze;
n) il conferimento di rifiuti che non sono prodotti nel territorio comunale;
o) il conferimento di rifiuti di carta, vetro, imballaggi leggeri e organico in buste di plastica o in altro materiale non espressamente indicato dal Gestore.

3. Non è considerato abbandono:
 a) il deposito per il conferimento delle frazioni dei rifiuti raccolti con il sistema domiciliare o "porta a porta" nei tempi e nei modi regolati dai successivi articoli del presente regolamento;
 b) il deposito negli appositi contenitori del servizio di raccolta, salvo il caso di errato conferimento o di deposito al di fuori di qualsiasi contenitore;
 c) il deposito in strutture per il riciclaggio (compreso quello della frazione organica dei rifiuti urbani, anche tramite compostaggio domestico) quando sono adeguatamente seguite le opportune tecniche di gestione e le strutture stesse non arrecano alcun pericolo igienico-sanitario o danno all'ambiente.
4. I produttori di rifiuti speciali sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed a provvedere al loro smaltimento a proprie spese e nel rispetto delle norme di riferimento.

Art. 7 - Riduzione dei rifiuti urbani alla fonte

1. Il Comune in collaborazione con la Comunità della Vallagarina e il Gestore del Servizio,
 a incentiva percorsi di riduzione dei rifiuti alla fonte.
 b promuove meccanismi di incentivazione alla riduzione dei rifiuti, anche attraverso la sottoscrizione di protocolli d'intesa con le associazioni di categoria, attuati sulla base di un'adesione volontaria da sottoscrivere da parte delle utenze interessate, comprendente una procedura di monitoraggio e controllo.
 c può individuare anche meccanismi di premialità o sconti per promuovere i comportamenti virtuosi, come ad esempio per la pratica del compostaggio domestico.

Art. 8 - Riutilizzo dei rifiuti urbani

1. Il Comune in collaborazione con la Comunità della Vallagarina e il Gestore del Servizio possono promuovere la cultura del riutilizzo dei beni.
2. A tale scopo possono promuovere l'organizzazione di iniziative atte a diffondere buone pratiche, tra cui le feste/giornate del riuso. In tali occasioni ogni cittadino può portare beni e materiali in buono stato di conservazione, funzionanti e puliti che sono poi esposti, suddivisi per tipologia, per essere ritirati da altri cittadini. Per evitare il ritiro indiscriminato di oggetti da parte di pochi cittadini è stabilito che ognuno può prelevare durante l'orario di apertura un limite massimo di oggetti (indicativamente cinque oggetti). L'acquisizione senza limite di oggetti può avvenire solo a chiusura della manifestazione.

CAPO II - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Art. 9 - Criteri organizzativi e gestionali

1. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.
2. Il Comune, attraverso la Comunità della Vallagarina, si avvale di un Gestore, con diritto di privativa, per l'effettuazione delle operazioni di:
 a) gestione dei rifiuti urbani;
 b) pulizia e spazzamento delle aree pubbliche o ad uso pubblico comprensiva della raccolta e smaltimento dei rifiuti contenuti nei cestini stradali;
 c) attuazione delle iniziative di raccolta differenziata al fine del recupero di materiali nonché di smaltimento differenziato delle varie categorie di rifiuti;
 d) organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa vigente;
 e) definizione delle modalità di conferimento delle frazioni da raccogliere da parte degli utenti;
 f) attuazione e comunicazione delle modalità e della frequenza di raccolta delle varie frazioni. Il Gestore, in accordo con la Comunità della Vallagarina, promuove, anche con l'istituzione di sperimentazioni, qualora opportuno, tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi allo scopo di favorire la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti. Il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia prima sono considerati preferibili rispetto alle altre forme di smaltimento.
3. Il Gestore d'intesa con la Comunità della Vallagarina può attuare i servizi erogati ai sensi del presente regolamento anche con modalità diverse in relazione alle specificità delle zone del territorio, delle diverse utenze, alla effettiva richiesta di erogazione dei servizi (ad esempio connessa alla stagionalità e ai flussi turistici), e alle innovazioni tecnologiche, ciò ai fini della razionalizzazione e miglioramento del servizio e ottimizzazione dei costi. In particolare, possono essere attivate raccolte specifiche per determinate categorie di utenze.
4. Il Gestore, in accordo con il Comune, si può avvalere, nell'attività di sensibilizzazione sulla gestione dei rifiuti urbani, della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.
5. Per quanto riguarda la raccolta differenziata, essa è parte integrante del sistema di gestione dei rifiuti urbani, mentre la raccolta del rifiuto “residuo” assume un ruolo marginale.
6. Il Gestore in accordo con la Comunità della Vallagarina della Vallagarina attiva le seguenti forme di raccolta e di conferimento con tempi e modalità prestabilite:
 a) raccolta domiciliare con sistema di raccolta “porta a porta”;
 b) raccolta di prossimità o Ecochalet per le utenze che non sono servite con sistema di raccolta domiciliare “porta a porta”;
 c) raccolta su chiamata, fissando l'appuntamento con il Gestore;
 d) conferimento da parte dell'utente presso centro di raccolta.
7. La Comunità della Vallagarina, in accordo con il Gestore, definisce i servizi di raccolta per i rifiuti urbani da attivare sul territorio comunale.

Art. 10 - Modalità di conferimento e frequenza di raccolta dei rifiuti urbani

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani è effettuato entro l'intero perimetro comunale, nel rispetto del criterio di efficienza, efficacia ed economicità.
2. Le modalità e le frequenze di raccolta e le altre indicazioni specifiche sono determinate dalla Comunità della Vallagarina sentito il Gestore.
3. Il conferimento differenziato dei rifiuti avviene ad opera del produttore, il quale posiziona in modo distinto e separato le diverse frazioni dei rifiuti urbani domestici e non domestici e li conferisce, sempre in maniera distinta, agli appositi servizi di raccolta secondo le modalità stabilite dalla Comunità della Vallagarina in accordo con il Gestore.
4. Il conferimento da parte degli utenti avviene nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 6 del presente regolamento.
5. È vietata l'immissione nei contenitori predisposti per il conferimento dei rifiuti urbani di:
 a) rifiuti speciali;
 b) rifiuti speciali inerti prodotti in ambito domestico derivanti da piccoli lavori di ristrutturazione eseguiti in proprio ed in piccole quantità (es. calcinacci);
 c) rifiuti urbani pericolosi;
 d) R.A.E.E. (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche);
 e) rifiuti non separati secondo le modalità del presente regolamento e non corrispondenti alla frazione merceologica prevista dal contenitore in cui si conferisce;
 f) altri rifiuti per il cui conferimento sono state istituite speciali articolazioni del servizio di raccolta ovvero specifici servizi integrativi.
6. I contenitori per la differenziazione di particolari flussi di rifiuti (pile, farmaci, eccetera) sono collocati nei centri di raccolta di cui al successivo articolo 27, oppure all'interno di esercizi commerciali oppure, qualora previsto, nel servizio itinerante organizzato dal gestore, oltre che in luoghi opportunamente individuati. I titolari di esercizi commerciali nonché i responsabili di enti pubblici o privati presso i quali viene prevista l'installazione dei medesimi:
 a) consentono l'installazione dei contenitori in posizione idonea e protetta;
 b) collaborano con il Gestore nella diffusione del materiale di pubblicizzazione del servizio;
 c) rispettano le modalità operative di raccolta definite dal Gestore.

Art. 11 - Servizio di raccolta "porta a porta"

1. Il servizio consiste nella raccolta porta a porta dei rifiuti posti in contenitori e/o sacchi specifici a seconda della tipologia dei rifiuti da conferire e posizionati secondo le indicazioni fornite dal Gestore. Nei casi in cui i rifiuti esposti non sono conformi ai criteri di differenziazione e raccolta vigenti, dietro segnalazioni scritte e motivate degli addetti al controllo, il Gestore può procedere al non ritiro del sacco o al non svuotamento del contenitore finché questo non è reso conforme alle modalità di raccolta dell'utenza assegnataria della dotazione. La non conformità è segnalata dal Gestore mediante specifica comunicazione stabilita in accordo con la Comunità della Vallagarina all'Amministrazione Comunale e al Corpo di Polizia Locale. Il recupero dei rifiuti posti in contenitori e/o sacchi in modo non conforme è effettuato da parte del Gestore su richiesta di servizio a pagamento da parte del proprietario dell'edificio o dell'amministratore del condominio o del titolare o del legale rappresentante della ditta o suo delegato se posizionati in aree private, gratuitamente su strade

e aree pubbliche fatta salva la verifica da parte degli organi di polizia locale sulla fattibilità di risalire ai responsabili dell'errato conferimento. Per quanto attiene le modalità di espletamento di tali contestazioni alle autorità di vigilanza, si rinvia all'art. 44.

2. Il Gestore ha facoltà di richiedere a ciascun utente di collocare i propri sacchi a perdere e i contenitori rigidi in punti precisi, in ragione di esigenze di salvaguardia della viabilità o di tipo tecnico. L'utenza espone all'esterno del proprio domicilio, in modo ben visibile, secondo le indicazioni del Gestore e negli orari stabiliti e comunicati, i contenitori (sacchi a perdere e contenitori rigidi) chiusi, allineati o impilati in modo tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli ed automezzi.
3. È vietato utilizzare contenitori e sacchi diversi da quelli assegnati, fatto salvo quanto previsto all'articolo 13 del presente regolamento, così come utilizzare punti di esposizione diversi da quelli eventualmente comunicati dal Gestore.
4. I sacchi a perdere sono distribuiti dal Gestore secondo le modalità opportunamente definite con la Comunità della Vallagarina. Il Gestore effettua la raccolta soltanto dei sacchi idonei alla tipologia del rifiuto.
5. Nel caso in cui il cittadino ha causato la rottura dei sacchi o non li ha idoneamente chiusi ed a questo consegue lo spargimento del contenuto, il cittadino stesso è tenuto a pulire la zona interessata. Nel caso in cui l'imbrattamento è causato dagli operatori del servizio, sarà invece compito degli addetti stessi pulire la zona interessata.
6. Nel caso di utenze condominiali o di utenze non domestiche, i contenitori di norma devono essere collocati all'interno dell'area privata e devono garantire una facile accessibilità da parte del personale addetto alla raccolta. Qualora la presa dei contenitori avvenga ad una distanza maggiore di 15 m dall'ingresso (raggiungibile dagli automezzi del Gestore) potrà essere applicata una maggiorazione stabilita dal Gestore in accordo con la Comunità della Vallagarina.
7. Nel caso di richiesta da parte degli amministratori del condominio o del titolare o del legale rappresentante della ditta, di posizionare i contenitori su aree pubbliche, a causa dell'assenza di spazi idonei all'interno delle proprietà private, sono i Servizi competenti del Comune e il Gestore a valutare le varie richieste e decidere se sussistono le condizioni per accoglierle ed indicare l'esatta ubicazione dei contenitori ed i costi, a carico del richiedente, per la mascheratura e l'occupazione di spazio pubblico. Non possono essere accolte richieste nei casi in cui all'interno delle proprietà private condominiali o riferite alle ditte esistono spazi disponibili.
8. Nel caso di edifici accessibili solo attraverso vicoli stretti e di case sparse difficilmente raggiungibili con i mezzi della raccolta e negli altri casi in cui è ritenuto necessario da parte del Gestore, in accordo con la Comunità della Vallagarina, per la migliore funzionalità del servizio in relazione ai costi, i contenitori sono collocati vicino all'accesso della strada principale, o in altra posizione, secondo le indicazioni impartite dal Gestore. Per gli utenti che vivono in insediamenti sparsi, ubicati al di fuori della zona in cui si effettua il servizio di raccolta, può essere valutata l'applicazione di una riduzione tariffaria, secondo quanto stabilito dal relativo regolamento.
9. In presenza di nuclei abitativi con una rilevante quota di seconde case, può essere prevista la realizzazione di Ecochalet ad accesso controllato su area pubblica e posizionati in punti concordati tra Gestore, Comune e Comunità della Vallagarina.
10. L'orario di conferimento dei rifiuti alle isole potrà essere limitato con ordinanza sindacale ad alcune fasce orarie per evitare rumori molesti nelle ore notturne.

11. Alle utenze che si insediano nel territorio è fornito, a cura del Gestore, un kit di contenitori e sacchi comprensivo di relative istruzioni e calendario di raccolta utile per avviare l'attività di differenziazione dei rifiuti e conferire gli stessi secondo le modalità previste dal regolamento.
12. I contenitori sono dati in comodato gratuito e si utilizzano esclusivamente secondo quanto disposto dal presente regolamento e dal Gestore del servizio.
13. Nel caso di edificio in cui sono presenti più utenze domestiche singole (almeno otto, fatti salvi accordi specifici), le stesse possono richiedere al Gestore della raccolta di conferire le frazioni differenziabili in contenitori comuni. La possibilità di conferimento presso la stessa batteria di contenitori, a cui possono accedere esclusivamente le utenze che lo hanno richiesto, è concessa nei casi in cui sulla proprietà privata sono presenti spazi sufficienti per il collocamento dei contenitori.
14. Il lavaggio ed eventuale sanificazione dei soli contenitori dell'organico con volumetria uguale a centoventi litri è garantita periodicamente dal Gestore nel numero di quattro lavaggi annuali (escluso il periodo invernale), mentre quella degli altri contenitori concessi in comodato d'uso è a cura degli utilizzatori che adottano modalità operative idonee a garantire l'igiene e la sicurezza dei cittadini e degli operatori stessi. Le utenze possono richiedere al Gestore un servizio a pagamento per il lavaggio dei contenitori secondo le tariffe stabilite dalla Comunità della Vallagarina d'intesa con il Gestore.
15. Per alcune frazioni dei rifiuti urbani (es. ritiro rifiuti ingombranti ecc.), il servizio può essere attuato gratuitamente (fatte salve eventuali modifiche o integrazioni disposte da ARERA) su chiamata, con richiesta al numero telefonico o altro canale comunicativo portato a conoscenza dell'utente.
16. Nei giorni di festività nazionali infrasettimanali e patronali dove ha sede operativa il gestore non è effettuato il servizio di raccolta e pertanto riguardo all'esposizione di contenitori e sacchi valgono i divieti di cui all'articolo 6, comma 2, lettere d). In occasione di sciopero degli addetti del settore igiene urbana sono garantiti solo i servizi essenziali come da normativa vigente.

Art. 12 - Gestione della frazione "verde"

1. La raccolta della frazione verde costituita da scarti verdi (sfalci, potature e ramaglie, foglie, ecc.), provenienti dalla manutenzione di aree a verde (parchi, aiuole e giardini), da parte delle utenze domestiche, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 13, è effettuata con le seguenti modalità:
 a) conferimento diretto da parte del produttore ai centri di raccolta secondo le modalità e quantità definite dal Gestore in accordo con la Comunità della Vallagarina;
 b) previa verifica della compatibilità tecnica, mediante un servizio di ritiro a domicilio attivato secondo le modalità stabilite dalla Comunità della Vallagarina in accordo con il Gestore nel rispetto delle disposizioni ARERA.
2. È vietato conferire lo scarto verde all'interno dei contenitori per la raccolta del rifiuto "residuo" o altro contenitore non idoneo e l'abbandono del materiale all'esterno degli stessi.
3. I rifiuti così raccolti sono recuperabili e pertanto sono trasportati in appositi impianti per il recupero.

Art. 13 - Gestione della frazione "organico"

1. La raccolta della frazione umida dei rifiuti urbani, costituita da tutti gli scarti alimentari di provenienza domestica o delle utenze non domestiche (grandi

produttori quali: mense, bar, ristoranti, rivendita al dettaglio di frutta e verdura, fiorerie, strutture turistico-alberghiere, ecc.), è effettuata prevalentemente con il sistema "porta a porta" con frequenza di due volte la settimana, salvi diversi accordi tra Gestore e Comunità della Vallagarina, o in alternativa presso i centri di raccolta negli orari di apertura degli stessi.
2. In caso di festività infrasettimanali e patronali dove ha sede operativa il gestore, la raccolta non è effettuata. In casi particolari il Gestore potrà organizzare servizi aggiuntivi.
3. I rifiuti umidi sono conferiti dai cittadini in appositi sacchetti compostabili, distribuiti gratuitamente all'utenza domestica o secondo indicazioni stabilite dal Gestore, da porre all'interno di specifici contenitori. La distribuzione di tali sacchetti, di dimensioni e caratteristiche stabilite dal Gestore, in accordo con la Comunità della Vallagarina, avviene in numero adeguato per ciascuna utenza. In alternativa gli utenti possono utilizzare per il conferimento dei rifiuti umidi altri sacchetti purché compostabili.
4. Per agevolare la separazione dello scarto umido e contenere problemi di percolazione e di insorgenza di odori, i sacchetti sopra indicati, possono essere collocati in un contenitore sottolavello che è assegnato in comodato d'uso da parte del Gestore del servizio a tutte le utenze domestiche.
5. Le utenze domestiche provvedono alla consegna delle cassette in legno in via prioritaria presso i centri di raccolta. In piccole quantità possono essere conferite ed esposte, in modo ordinato, a fianco dei contenitori per l'organico nei giorni e negli orari stabiliti per la raccolta degli stessi.
6. A tutte le utenze non domestiche interessate dal servizio sono assegnati in comodato d'uso gratuito da parte del Gestore uno o più contenitori carrellati in relazione all'effettiva produzione di rifiuto, i quali di norma sono svuotati con la stessa frequenza di quella prevista per la raccolta delle utenze domestiche. A tali utenze inoltre viene fornita, su richiesta, una dotazione di fodere compostabili da inserire nel contenitore.
7. I rifiuti così raccolti sono recuperabili e pertanto sono trasportati in appositi impianti per il recupero.
8. Il lavaggio ed eventuale sanificazione dei contenitori di volumetria uguale a centoventi litri è effettuata periodicamente a cura del Gestore è garantita periodicamente nel numero di quattro lavaggi annuali (escluso il periodo invernale), mentre il lavaggio e l'eventuale sanificazione degli altri contenitori spetta alle utenze stesse.

Art. 14 - Autotrattamento delle frazioni organiche dei rifiuti (Compostaggio domestico)

1. Il Gestore, in accordo con la Comunità della Vallagarina, individua meccanismi di incentivazione del compostaggio domestico, anche tramite interventi di riduzione della tariffa, secondo quanto stabilito dal relativo regolamento comunale.
2. Ogni utente interessato al compostaggio domestico può eseguire tale operazione solo ed esclusivamente sulla frazione organica (umido e verde) dei rifiuti prodotti dal suo nucleo familiare in terreno da lui condotto ed utilizzare i prodotti di risulta solo sul proprio orto, giardino, fioriere ecc.
3. Il compostaggio domestico può avvenire, purché il processo risulti controllato, con l'utilizzo delle diverse metodologie (quali cumulo, concimaia, casse di compostaggio, composter, ecc.) in relazione alle caratteristiche qualiquantitative del materiale da trattare (frazione umida e verde) e collocandolo il più lontano

possibile da eventuali abitazioni poste a confine della proprietà, allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini, evitando esalazioni moleste e/o la proliferazione di animali nocivi o indesiderati.

4. Non sono ammesse metodologie di trattamento della frazione organica dei rifiuti che possono arrecare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.
5. Durante la gestione del compostaggio domestico sono messe in atto le seguenti precauzioni:
 a) una corretta miscelazione dei materiali da trattare, anche allo scopo di garantire un'adeguata sterilizzazione del materiale;
 b) un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale;
 c) un controllo periodico dell'evoluzione e della maturazione del compost per un successivo riutilizzo a fini agronomici dello stesso.

Art. 15 - Gestione della frazione "carta"

1. La raccolta della frazione carta dei rifiuti urbani, costituita da giornali, riviste e piccoli imballaggi in cartone, è effettuata prevalentemente con il sistema "porta a porta" con frequenza settimanale, salvi diversi accordi tra Gestore e Comunità della Vallagarina, o in alternativa presso i centri di raccolta negli orari di apertura degli stessi. Alcune utenze selezionate non domestiche, caratterizzate da produzione elevata di questo rifiuto, possono essere dotate di apposito container.
2. In caso di festività infrasettimanali e patronali dove ha sede operativa il gestore la raccolta non è effettuata. In casi particolari il Gestore potrà organizzare servizi aggiuntivi.
3. Il cartone è depositato nel contenitore piegato e pressato, in modo da ridurne al minimo il volume e l'ingombro. Le utenze domestiche, nel caso di conferimento di quantitativi di cartoni di dimensioni ingombranti non compatibili con le dimensioni del contenitore assegnato, provvedono alla consegna degli stessi presso i centri di raccolta.
4. È vietato l'utilizzo di contenitori e sacchi di plastica o di altro materiale diverso dalla carta o dal cartone.
5. Le utenze che producono quantitativi di carta e di cartone non compatibili con le dimensioni del contenitore assegnato provvedono al conferimento:
 a) diretto da parte del produttore ai centri di raccolta di cui all'articolo 27;
 b) mediante un servizio di ritiro a domicilio con tariffe stabilite dal Gestore in accordo con la Comunità della Vallagarina.
6. Per le utenze non domestiche con produzione di grossi quantitativi di cartone può essere prevista una raccolta specifica "porta a porta".
7. I rifiuti così raccolti sono recuperabili e pertanto sono trasportati in appositi impianti per il recupero.

Art. 16 - Gestione della frazione "imballaggi leggeri"

1. Sono oggetto di raccolta tutti gli imballaggi primari e secondari in plastica, in alluminio, in materiale poliaccoppiato costituito da plastica ed alluminio, in materiale ferroso, i poliaccoppiati a base cellulosica (es. cartoni per bevande) e i piatti e bicchieri "usa e getta" in plastica. Tali imballaggi sono da considerarsi rifiuto "residuo" nel caso in cui presentano evidenti residui putrescibili e non putrescibili.
2. La raccolta delle frazioni "imballaggi leggeri' è effettuata prevalentemente con il sistema "porta a porta" con frequenza settimanale, salvi diversi accordi tra

Gestore e Comunità della Vallagarina, o in alternativa presso i centri di raccolta negli orari di apertura degli stessi.

3. In caso di festività infrasettimanali e patronali dove ha sede operativa il gestore, la raccolta non è effettuata. In casi particolari il Gestore potrà organizzare servizi aggiuntivi.
4. I rifiuti denominati “imballaggi leggeri” sono conferiti dai cittadini in appositi sacchi ben chiusi, distribuiti gratuitamente all'utenza domestica dal Gestore. Per le utenze non domestiche, solo in casi di specifiche condizioni ambientali, paesaggistiche e di produzione, sarà valutata la fattibilità di fornire roll box e/o contenitori.
5. I rifiuti così raccolti sono recuperabili e pertanto sono trasportati in appositi impianti per il recupero.
6. È vietato il conferimento in tale frazione di tutti quei rifiuti che pur essendo in plastica o in metallo non hanno la funzione di imballaggio.
7. Le utenze domestiche provvedono alla consegna delle cassette in plastica in via prioritaria presso i centri di raccolta. In piccole quantità possono essere conferite ed esposte, in modo ordinato, a fianco dei sacchi degli imballaggi leggeri nei giorni e negli orari stabiliti per la raccolta degli stessi.

Art. 17 - Gestione della frazione “vetro”

1. Sono oggetto della raccolta tutti gli imballaggi in vetro (quali bottiglie, bicchieri/contenitori, vasetti e contenitori in genere).
2. La raccolta è effettuata con sistema stradale o in alternativa presso i centri di raccolta negli orari di apertura degli stessi.
3. È vietato il conferimento in tale frazione di tappi, bicchieri, specchi, prodotti in ceramica, inerti, anche se prodotti da interventi in ambito domestico ed in piccole quantità, vetro in lastre e tutto ciò che seppur di vetro non ha la funzione di imballaggio.
4. I rifiuti così raccolti sono recuperabili e pertanto sono trasportati in appositi impianti per il recupero.

Art. 18 - Gestione della frazione “residuo”

1. La raccolta della frazione “residuo” dei rifiuti urbani è effettuata di norma con il sistema “porta a porta” con frequenza quindicinale, salvi diversi accordi tra Gestore e Comunità della Vallagarina, o in alternativa presso i centri di raccolta negli orari di apertura degli stessi. Con l’attivazione della tariffa puntale verrà stabilita dal Regolamento della tariffa un sistema di pagamento del residuo conferito dagli utenti presso i centri di raccolta
2. La raccolta dei rifiuti denominati “residuo” avviene all’interno di contenitori personalizzati dotati di transponder per la registrazione del numero di svuotamenti. La registrazione del numero di svuotamenti verrà utilizzata al momento dell’entrata in vigore della tariffa puntuale.
4. Per le utenze di cui all’art. 3 comma 1 lett. l) e m) può essere imposto dal Gestore il conferimento del rifiuto “residuo” in appositi contenitori ad accesso controllato.
5. I rifiuti così raccolti sono trasportati ad idoneo centro per le attività di smaltimento/recupero.

Art. 19 - Utenze non domestiche che non si avvalgono del servizio pubblico

1. Ai sensi del D. Lgs. 152/2006, art. 198, comma 2-bis, così come modificato dal D. Lgs. 116/2020, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del

servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. Tale scelta deve riguardare tutte le frazioni di rifiuti urbani (compreso il secco residuo) e deve essere comunicata al Gestore entro e non oltre il mese di maggio, con decorrenza dal primo gennaio dell'anno successivo.
3. Il ricorso al mercato dovrà essere scelto per un periodo non inferiore a due anni.
4. Durante il periodo di ricorso al mercato, tali utenze non potranno avvalersi del servizio di raccolta garantito dal gestore per coloro che si avvalgono del servizio pubblico (es. servizio porta a porta) né conferire i propri rifiuti nei contenitori stradali e nei centri di raccolta.
5. La scelta di avvalersi del mercato vincola altresì l'utente a trasmettere al Gestore, entro il 31 gennaio di ciascun anno, la documentazione attestante le quantità e le frazioni di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente, secondo le indicazioni di ARERA. Entro 60 giorni dalla data di ricevimento della documentazione, il Gestore comunica l'esito della verifica all'utente.
6. In caso di esito negativo della verifica o di mancata trasmissione della documentazione di cui al comma precedente, il Gestore segnala l'anomalia ad ARERA per gli adempimenti di competenza.

Art. 20 - Gestione dei rifiuti ingombranti

1. Per rifiuti ingombranti si intendono i rifiuti derivanti dalla sostituzione o rinnovo di beni di consumo durevoli (componenti di arredamento ecc.) o quelli che per dimensione non possono essere raccolti nel normale circuito di raccolta.
2. I rifiuti ingombranti possono essere conferiti all'apposito servizio di raccolta, con le seguenti modalità:
 a) centro di raccolta;
 b) ritiro a domicilio su appuntamento.
3. La consegna presso il centro di raccolta è gratuita per le utenze domestiche e può avvenire solo per le tipologie di rifiuti previste dal Gestore ai sensi del regolamento del centro di raccolta.
4. Il servizio di ritiro a domicilio su appuntamento dei rifiuti ingombranti è attivato secondo le modalità stabilite dalla Comunità della Vallagarina in accordo con il Gestore nel rispetto delle disposizioni ARERA.
5. L'utente conferisce i rifiuti secondo gli accordi intercorsi con il Gestore dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani secondo gli orari concordati, in modo ordinato, occupando il minimo possibile di spazio, senza intralcio per il passaggio pedonale e per la circolazione ed in modo tale da non costituire barriere e comportando minimo ostacolo alla sosta dei veicoli. Il ritiro avviene, laddove possibile, all'interno della proprietà privata e non sulla pubblica via.

Art. 21 - Raccolta dei RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)

1. Si rimanda alla normativa vigente la definizione delle tipologie di rifiuti classificabili come rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche di seguito RAEE.
2. I RAEE delle utenze domestiche, quando hanno esaurito la loro durata operativa, sono consegnati a cura del detentore ad uno dei seguenti soggetti:
 a) al Gestore incaricato della gestione dei rifiuti urbani presso i centri di raccolta materiali;

b) ad un rivenditore, contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente.

3. Il Gestore in accordo con la Comunità della Vallagarina assicura ai distributori di AEE (apparecchiature elettriche ed elettroniche) di poter conferire, a seguito di apposita convenzione, i RAEE provenienti dai nuclei domestici presso i centri prestabiliti.

Art. 22 - Gestione di particolari tipologie di rifiuti urbani

1. Il Gestore effettua la raccolta differenziata di particolari tipologie di rifiuti urbani con appositi contenitori dislocati nel territorio comunale e presso i centri di raccolta. Per tali contenitori valgono le norme previste dal presente regolamento, in particolare:
 a) le pile esauste sono conferite in appositi contenitori. Tali contenitori sono posizionati, a richiesta dell'esercizio commerciale e a valutazione del Gestore, all'interno dei punti di vendita. Tali contenitori possono essere installati anche all'interno di altri luoghi ad alta affluenza di persone (es. scuole, punti informazione, ecc);
 b) i farmaci scaduti, previa separazione della scatola e del foglietto illustrativo che sono conferiti nella frazione carta, sono conferiti in appositi contenitori sistemati di norma all'interno delle farmacie, ubicate nel territorio del Comune, nonché presso i centri di raccolta;
 c) gli altri rifiuti particolari sono obbligatoriamente conferiti, a cura del produttore, presso i punti di vendita specializzati o, in alternativa, presso un centro di raccolta autorizzato ovvero negli appositi contenitori, se predisposti.
2. I contenitori per i rifiuti particolari posti all'interno di attività commerciali sono svuotati dal Gestore a seguito di chiamata del rivenditore secondo le modalità operative prestabilite e anticipatamente comunicate.
3. I rifiuti così raccolti sono trasportati ad idoneo centro di stoccaggio, con tutti gli accorgimenti necessari vista la pericolosità dei materiali raccolti.

Art. 23 - Conferimento e raccolta di altri rifiuti che possono provocare problemi di impatto ambientale

1. I rifiuti di prodotti e dei relativi contenitori etichettati T e/o F e di altri rifiuti che possono provocare problemi di impatto ambientale, sono conferiti dagli utenti presso i centri di raccolta, secondo le modalità comunicate dal Gestore e condivise con la Comunità della Vallagarina.

Art. 24 - Conferimento e raccolta di materiali inerti provenienti da attività edilizie

1. Ai fini del presente Regolamento, per rifiuti inerti si intendono i materiali provenienti da demolizioni e scavi, gli sfridi di materiali da costruzione, i materiali ceramici (piastrelle, lavandini, ecc.), le rocce e i materiali litoidi da costruzione. Tali rifiuti, se provenienti da attività produttive, sono rifiuti speciali e come tali debbono essere conferiti, a cura e spese dei produttori, ad impianti di recupero o a discariche autorizzate. I soli rifiuti inerti di provenienza domestica (derivanti da piccoli lavori di ristrutturazione eseguiti in proprio) rientrano nella definizione di rifiuti urbani di cui all'art.184, comma 2 del D.Lgs. 152/2006. Tali rifiuti possono essere conferiti, direttamente da parte dell'utente privato, ai Centri di Raccolta in conformità al regime semplificato per il trasporto di piccoli

quantitativi di rifiuti derivanti da attività di manutenzione secondo la normativa vigente o in alternativa presso ditte autorizzate nel rispetto della normativa vigente.

Art. 25 - Altre categorie di rifiuti

1. I rifiuti provenienti da ospedali, case di cura e riposo, laboratori di analisi e simili ed in generale da strutture pubbliche e private di cui al D.Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii., pericolosi e non pericolosi, a rischio infettivo o non a rischio infettivo e che richiedono particolari modalità di smaltimento, sono rifiuti speciali. Sono gestiti come rifiuti urbani quelli compresi nell'allegato L-quater alla parte IV del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. in quanto prodotti da attività ricompresa nell'allegato L-quinquies alla parte IV del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..
2. Ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. b-ter, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii i rifiuti cimiteriali sono ricompresi tra i rifiuti urbani. Tali rifiuti, definiti dal D.P.R. 15 luglio 2003 n.254 e ss.mm.ii., sono raggruppabili nelle seguenti categorie:
 a) rifiuti da esumazione ed estumulazione costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione (assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura, simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa come ad esempio le maniglie, avanzi di indumenti, imbottiture e similari, resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano, resti metallici di casse come, ad esempio, zinco e piombo);
 b) rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali realizzate dal gestore dell'attività cimiteriale comunale (materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e similari, altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione);
 c) i rifiuti derivanti da ordinaria attività cimiteriale quali i fiori secchi, il verde, le corone, le carte, i ceri, i rifiuti provenienti dalla pulizia dei viali, delle aree di sosta, degli uffici e delle strutture annesse, per i quali si applicano le disposizioni del presente Regolamento.
3. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni di cui alla lettera a) del precedente comma 3 sono rifiuti che devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani e trasportati in imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni". Se necessario, al fine di garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto, il deposito temporaneo di rifiuti da esumazione ed estumulazione è consentito in apposita area confinata all'interno dell'area cimiteriale, a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati allo smaltimento dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici. I rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali, di cui alla lettera b) del precedente comma 3., possono essere riutilizzati all'interno della stessa area cimiteriale, avviati a recupero o smaltimento in impianti per rifiuti inerti.
4. Il presente regolamento non si applica alle parti anatomiche riconoscibili ed ai resti mortali derivanti da attività di esumazione ed estumulazione, che sono disciplinate dal D.P.R. 15 luglio 2003 n.254 e ss.mm.ii..
5. I rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore, carcasse di autoveicoli, e motoveicoli, carcasse di autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici dotate di motore e simili, non sono disciplinati dal presente

regolamento, ma fanno riferimento a specifica normativa in materia. Tali rifiuti devono essere conferiti dai proprietari o dagli organi pubblici ai centri ed agli impianti regolarmente autorizzati. I soli rifiuti costituiti da pneumatici e accumulatori per auto esausti possono essere conferiti, da parte delle utenze domestiche, al servizio pubblico di raccolta, mediante consegna diretta presso i Centri di Raccolta.

6. Gli olii ed i grassi vegetali ed animali esausti, prodotti dalle utenze non domestiche che li detengono in ragione della propria attività, sono rifiuti speciali e come tali non possono essere conferiti al servizio pubblico di raccolta. Tali olii e grassi devono essere stoccati, a cura dei produttori, conformemente alle disposizioni vigenti e conferiti dagli stessi al Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli olii e dei grassi vegetali e animali esausti (di cui all'art. 233 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.). I soli olii e grassi vegetali ed animali esausti di origine domestica possono essere conferiti, a cura degli utenti, direttamente ai Centri di Raccolta oppure, qualora previsto, al servizio itinerante organizzato dal Gestore.
7. Il Gestore, in accordo con la Comunità della Vallagarina, può in qualsiasi momento attivare altre raccolte differenziate, anche avvalendosi, se presente, del centro di raccolta, oltre a quanto già previsto dal presente regolamento, al fine di ridurre i rifiuti da destinare allo smaltimento.

Art. 26 - Campagne di sensibilizzazione, controllo ed informazione

1. Il Gestore cura opportune campagne di sensibilizzazione ed incentivazione alla collaborazione dei cittadini secondo il piano integrato di comunicazione, informazione ed educazione allo sviluppo sostenibile approvato dalla Comunità della Vallagarina.
2. Il Comune e la Comunità della Vallagarina possono promuovere anche autonomamente campagne di sensibilizzazione sul tema dei rifiuti.
3. Ai risultati qualitativi raggiunti, in particolare per la raccolta differenziata, è data pubblicità nelle forme ritenute più adeguate, al fine di rendere partecipi i cittadini. Inoltre possono essere fornite informazioni sulle frazioni da raccogliere, sulle modalità di conferimento, sulla destinazione dei materiali, sulle motivazioni e sulle esigenze operative di collaborazione da parte dei cittadini.
4. Sono inoltre favorite iniziative di controllo finalizzate alla verifica della corretta differenziazione dei rifiuti e al rispetto delle norme previste da questo regolamento da parte delle utenze del servizio.

Art. 27 - Centri di raccolta

1. Il centro di raccolta è un impianto connesso e funzionale al sistema di raccolta dei rifiuti urbani costituito da una area attrezzata (recintata o custodita), al ricevimento direttamente dagli utenti di rifiuti urbani e loro frazioni. È da considerarsi parte integrante della fase di raccolta ed è disciplinato da apposito regolamento.
2. I centri possono essere di due tipologie:

a) centri di raccolta (CdR)
b) centro integrato (CI)

3. Al centro di raccolta posso essere conferite di norma almeno le seguenti frazioni di rifiuto opportunamente integrabili con altre in relazione alle effettive necessità:

a) verde;
b) organico;
c) carta;

d) cartone;
e) plastica;
f) imballaggi leggeri;
g) vetro;
h) legno;
i) ingombranti;
j) rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);
k) olii;
l) inerti prodotti in ambito domestico derivanti da piccoli lavori di ristrutturazione eseguiti in proprio ed in piccole quantità (es. calcinacci);
m) materiali ferrosi e non;
n) rifiuti urbani pericolosi (RUP);
o) abiti;
p) mozziconi di sigaretta;
q) altri rifiuti.

Tali raccolte integrano quelle previste agli articoli precedenti del presente regolamento.

4. Ai centri di raccolta può essere conferito il rifiuto “residuo” secondo quanto previsto dal Regolamento comunale relativo alla tariffa rifiuti.
5. L'orario e il regolamento che disciplina l'accesso e la gestione del centro di raccolta sono adottati a cura del Gestore, in accordo con la Comunità della Vallagarina.
6. Gli utenti possono accedere al centro solo negli orari di apertura dello stesso e con mezzi che non arrecano danni o disturbo alla normale attività del centro.
7. Il centro di raccolta è gestito e controllato dal Gestore della raccolta con personale autorizzato che ha cura di mantenerlo pulito ed in ordine fornendo inoltre agli utenti le informazioni necessarie al corretto conferimento delle frazioni di rifiuto raccolte.
8. Le varie tipologie di rifiuto sono conferite in zone delimitate, di norma all’interno di contenitori specificatamente adibiti (cassoni scarrabili, compattatori, altri contenitori, ecc.) per quel tipo di rifiuto.

Art. 28 - Accesso ai centri di raccolta

1. Le utenze domestiche iscritte al ruolo del tributo rifiuti comunale e a far data dal 01.01.2026 della tariffa puntuale possono accedere ai centri di raccolta presenti sul territorio comunale o convenzionati.
2. Le utenze non domestiche possono accedere a pagamento con formulario al CI. In alternativa, possono accedere gratuitamente con apposita convenzione col Gestore con i rifiuti non pericolosi compresi nell'allegato L-quater alla parte IV del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. se prodotti dalle attività riportare nell’allegato L-quinquies alla parte IV del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii e nei limiti stabiliti dal Gestore nell’apposito regolamento ai CdR presenti sul territorio comunale o convenzionati.
3. È vietato l’accesso alle utenze non domestiche che abbiano effettuato la scelta di ricorrere al libero mercato, per l’avvio al recupero della totalità dei propri rifiuti urbani ai sensi degli articoli 198 comma 2 bis e 238 comma 10 del D. Lgs. 152/2006, conferire al servizio pubblico.

Art. 29 - Raccolta differenziata all'interno delle utenze non domestiche

1. Il produttore attua la raccolta differenziata nei modi e nei tempi previsti dal presente regolamento. Il titolare o un suo delegato adottano tutti gli accorgimenti necessari per organizzare al meglio la raccolta differenziata all'interno della propria attività e sensibilizzano i propri dipendenti, compresi gli eventuali addetti alle pulizie, in merito alle corrette modalità di differenziazione dei rifiuti.
2. Nelle attività in cui vi sia affluenza di utenti esterni come enti pubblici, ospedali, scuole, università, impianti sportivi e cinema, devono essere previsti idonei contenitori per effettuare la raccolta differenziata ed adeguata informativa.
3. I gestori di pubblici esercizi quali i bar, gli alberghi, i ristoranti, le pizzerie, le pizze al taglio e i chioschi e simili promuovono la raccolta differenziata sull'area occupata dalla propria attività e rendono disponibili alla clientela idonei contenitori per i rifiuti (es. imballaggi, contenitori per bibite, coppette, cucchiaini per gelati, piatti e bicchieri “usa e getta”, residui alimentari).
4. Nel caso di presenza nel condominio di una o più utenze non domestiche, alla stesse saranno prioritariamente assegnati contenitori singoli per il conferimento dei propri rifiuti urbani. Su richiesta della utenza non domestica, o su iniziativa del Gestore, lo stesso potrà consentire, in caso di piccole quantità prodotte (utenze piccole produttori con produzione simile a quella delle utenze domestiche) l’accesso alle isole condominiali, se esistenti, per il conferimento delle frazioni differenziate.

Art. 30 - Destinazione dei materiali raccolti in modo differenziato

1. I materiali immessi nel circuito di raccolta differenziata sono avviati ad apposite aree attrezzate, pubbliche o private, specificamente autorizzate, ai fini dell’effettuazione delle lavorazioni necessarie all’inserimento nei canali del recupero e del riciclaggio. Soltanto per particolari tipologie di rifiuti per i quali non esistono concrete possibilità di avvio al recupero, è possibile la destinazione a smaltimento, nel rispetto delle norme vigenti.
2. Per gli imballaggi si prevede il conferimento alle strutture appositamente previste dalla legge (consorzi di filiera), secondo circuiti e modalità stabilite tra le parti, anche sulla base degli accordi stipulati a livello nazionale (accordi tra il Consorzio nazionale imballaggi e l'Associazione nazionale comuni italiani).

Art. 31 – Spazzamento e lavaggio strade

1. Il servizio di spazzamento e lavaggio strade è effettuato secondo quanto indicato nella Convenzione tra il Gestore e la Comunità della Vallagarina. Eventuali ulteriori necessità relative allo spazzamento e lavaggio strade manifestate dal Comune saranno valutate dal Gestore ed eventualmente effettuate a titolo oneroso.
2. All'interno delle zone indicate nell'articolo precedente, la pulizia del suolo è eseguita in modo da asportare e tenere sgombri da detriti, rifiuti, fogliame, polvere e simili:
 a) i tratti urbani delle strade comunali;
 b) le piazze;
 c) i marciapiedi.
3. La pulizia delle superfici di cui al comma precedente è effettuata manualmente e/o tramite automezzi attrezzati, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza dei lavoratori e previa verifica della compatibilità tecnica.
4. Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici, gli operatori usano tutti gli accorgimenti necessari per evitare di sollevare polvere e per evitare l’ ostruzione con detriti dei fori delle caditoie stradali.

5. I mezzi meccanici utilizzati sono dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da scongiurare fenomeni di inquinamento acustico degli spazi urbani.
6. Le operazioni di spazzamento nelle varie zone sono svolte possibilmente nelle fasce orarie in cui è ridotto il traffico pedonale e veicolare.

Art. 32 - Cestini stradali

1. Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche, nelle zone in cui è istituito il servizio di spazzamento, il Gestore provvede alla installazione, alla manutenzione ed alla sostituzione dei cestini stradali per la raccolta dei rifiuti.
2. I cestini stradali sono svuotati dagli operatori addetti al servizio di raccolta dei rifiuti o di spazzamento secondo le frequenze stabilite nella Convenzione tra il Gestore e la Comunità della Vallagarina.
3. E' vietato introdurre nei cestini stradali o nelle loro vicinanze
 i rifiuti non di piccola dimensione;
 ii rifiuti prodotti negli edifici, nelle relative pertinenze o comunque in aree private;
 iii sacchi o buste di qualsiasi tipo e con qualsiasi contenuto, ad eccezione di quelle contenenti le deiezioni canine.

Art. 33 - Raccolta rifiuti abbandonati

1. È fatto divieto a chiunque di abbandonare o depositare in modo incontrollato rifiuti di qualsiasi natura, sia su suolo pubblico che privato, nonché nelle acque superficiali e sotterranee, in conformità al D. Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni..Ove ne ricorrano i presupposti, oltre alle sanzioni penali, trovano applicazione le sanzioni amministrative e gli obblighi di ripristino e bonifica previsti dalla normativa vigente.
2. I rifiuti abbandonati all'interno del territorio comunale nelle aree o luoghi pubblici e negli spazi privati aperti al pubblico transito, previa verifica con gli organi preposti alla vigilanza e controllo di cui all'art. 44, sono rimossi gratuitamente e smaltiti dal Gestore, autonomamente o su richiesta del Comune secondo le modalità stabilite tra Gestore e Comunità della Vallagarina. Tale servizio è eseguito con idonea manodopera ed adeguata attrezzatura su tutto il territorio comunale. Il Gestore, qualora rinvenga rifiuti abbandonati, è autorizzato a documentare il rinvenimento mediante idonee modalità (fotografie, georeferenziazione, verbali, ecc.), trasmettendo tempestivamente segnalazione agli organi di vigilanza e controllo e raccogliendo ogni elemento utile all'identificazione dei responsabili. Nei casi in cui sia individuato il responsabile dell'abbandono, il Gestore ha diritto di rivalsa per il recupero integrale delle spese sostenute per la rimozione, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti, compresi i costi amministrativi connessi, anche mediante emissione di specifico avviso di pagamento, fatti salvi i poteri del Comune di procedere secondo la normativa vigente.

3. Qualora si tratti di abbandono di rifiuti pericolosi, questi sono smaltiti da ditte autorizzate alla raccolta e allo smaltimento del rifiuto di cui trattasi con onere a carico del Comune in via anticipata, fatta salva la rivalsa nei confronti dei responsabili identificati.
4. Il Comune adotta, a norma di legge, i necessari provvedimenti in danno ai responsabili. Nella fattispecie il Comune trasmette al trasgressore un avviso di avvio del procedimento (ai sensi dell'art. 25 della L.P. n. 23/92 di recepimento della Legge n. 241/1990) con evidenziati gli elementi che hanno determinato la trasgressione e l'invito a controdedurre e successiva Ordinanza Sindacale.

Art. 34 - Raccolta dei rifiuti e pulizia delle aree pubbliche occupate da mercati, manifestazioni ed eventi vari

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati, fiere, mostre e/o esposizioni in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, mantengono pulita l'area assegnata, provvedendo a conferire i rifiuti nel rispetto delle indicazioni fornite dal Gestore della raccolta e dei vigenti regolamenti comunali.
2. In caso di eventuali spettacoli viaggianti le aree occupate devono essere mantenute pulite, a cura degli occupanti, durante e dopo l'uso delle stesse. Anche in questo caso gli occupanti devono provvedere a conferire i rifiuti nel rispetto delle indicazioni fornite dal Gestore della raccolta e dei vigenti regolamenti comunali.
3. In occasione di manifestazioni o altre attività autorizzate in area pubblica l'ente promotore o i soggetti occupanti devono concordare preventivamente con il Gestore le modalità per lo svolgimento del servizio di raccolta.
4. Gli oneri del servizio ricadono sugli occupanti del suolo pubblico, fatta salva la facoltà del Comune di assumere a proprio carico gli oneri relativi mediante la concessione di patrocinio della manifestazione.

CAPO III - GESTIONE DI ALTRE CATEGORIE DI RIFIUTI E ULTERIORI DISPOSIZIONI

Art. 35 - Modalità di gestione

1. I produttori di particolari tipologie di rifiuti, non disciplinate dal presente regolamento, distinguono i flussi di tali rifiuti da quelli dei rifiuti urbani e li smaltiscono osservando la specifica normativa di settore, statale e provinciale.

Art. 36 – Conduzione di Animali

1. Coloro che conducono animali su suolo pubblico o di uso pubblico devono adottare ogni cautela per evitare che sporchino il suolo.
2. Essi sono tenuti a munirsi di apposita attrezzatura idonea all'immediata rimozione e asportazione delle deiezioni, anche in conformità quanto stabilito da regolamenti e/o ordinanze comunali
3. Nel caso in cui vengano depositate nei cestini portarifiuti dovranno essere utilizzati idonei sacchetti o contenitori.
4. Con ordinanza comunale potranno essere dettate particolari norme per garantire in particolare la pulizia dei parchi pubblici dalle deiezioni animali.

Art. 37 Pulizia dei fabbricati e delle aree contigue

1. I proprietari, i titolari di diritto reale o personale di godimento e amministratori delle aree di uso comune dei fabbricati, nonché delle aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono tenerle pulite e conservarle libere da rifiuti, anche se abbandonati da terzi.
2. In caso di scarico abusivo su aree private i predetti soggetti, se ritenuti responsabili, in solido con gli autori, sono obbligati allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dei luoghi.
3. Al fine di responsabilizzare i cittadini, il Comune promuove ogni attività

spontanea di tutela del decoro e dell'igiene ambientale e autorizza con il presente Regolamento i residenti o proprietari degli immobili allo spazzamento e al lavaggio dei marciapiedi, salvo che in tempo di gelo, con modalità idonee ad evitare molestie o danno ai passanti.

Art. 38 Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici

1. Le aree pubbliche o di uso pubblico occupate in forza di idoneo titolo da plateatici di pubblici esercizi, da negozi, da chioschi, da bar alberghi trattorie ristoranti e simili devono essere tenute costantemente pulite dai rispettivi gestori indipendentemente dalle modalità con cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.
2. Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi o locali similari interessati dalla vendita di alimenti e bevande da asporto, o dalla consumazione sul posto mediante chioschi stagionali e simili, essendo il gestore dell'attività ritenuto responsabile dei rifiuti prodotti dai consumatori.
3. I rifiuti raccolti dai gestori di cui sopra, provvisoriamente stoccati in contenitori posizionati in luogo privato idoneo, devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani.

Art. 39 Attività di carico e scarico di merci e materiali

1. Chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima.
2. In caso di non osservanza, il destinatario della merce deve provvedere a proprie cura e spese alla pulizia suddetta.
3. In caso di inadempienza la pulizia viene effettuata dal Comune tramite il Gestore del servizio di raccolta, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti del destinatario.

Art. 40 – Pozzetti e fontane

1. E’ vietato abbandonare rifiuti di qualsiasi genere nei pozzetti, nelle caditoie, nelle fontane e simili.

Art. 41 – Cantieri Edili

1. Chiunque occupa con cantieri di lavoro aree pubbliche o aperte al pubblico è tenuto a mantenere l'area e a restituirla al termine dell'occupazione perfettamente pulita e sgombra da rifiuti di qualsiasi tipo.
1. Deve inoltre provvedere alla pulizia dei tratti di strada e delle aree pubbliche o aperte al pubblico confinanti con i cantieri, rimuovendo terra , sabbia , ghiaia od altri materiali che si depositano sulla sede stradale a seguito della presenza del cantiere.
2. I rifiuti inerti e di qualsiasi altro tipo, derivanti da lavori di demolizione, ristrutturazione e/o altri interventi autorizzati devono essere conferiti, con oneri e spese a carico del proprietario o della ditta esecutrice, presso centri autorizzati.

Art. 42 Divieto di sosta nelle aree interessate dalla pulizia meccanizzata delle strade e delle aree dei mercati

1. Nelle vie interessate dalla pulizia meccanizzata è vietata la sosta nei giorni e nelle ore indicate dalla specifica segnaletica stradale, ove presente.
2. E’ vietata la sosta nelle aree interessate dai mercati e da altre manifestazioni

finché non sono concluse le operazioni di pulizia.

Art. 43 Attività di volantinaggio

1. Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico l'attività di volantinaggio o di distribuzione di altro materiale pubblicitario soggiace alle seguenti limitazioni e divieti:
 i - è vietato il lancio su vie o piazze pubbliche
 ii - è vietata la collocazione sotto i tergicristalli dei veicoli
 iii - è consentita la distribuzione nei pubblici esercizi
 iv - è consentita la distribuzione mediante consegna diretta alle persone.
2. . Le sanzioni per la violazione delle disposizioni di cui al precedente comma saranno applicate al soggetto che ha effettuato la distribuzione e/o all'intestatario della pubblicità.
3. Sono escluse dai divieti e dalle limitazioni previste dal presente articolo le comunicazioni istituzionali e di pubblica utilità.

CAPO IV - CONTROLLI E SANZIONI

Art. 44 - Organi di vigilanza e controllo

1. Per quanto concerne le violazioni al presente regolamento relative al conferimento dei rifiuti e più in generale all'igiene ambientale, le attività di controllo, accertamento e sanzionatorie sono attribuite in via generale agli agenti del Corpo di Polizia locale e alle altre strutture competenti. Il Gestore provvede a segnalare eventuali anomalie riscontrate nell'esecuzione del servizio.
2. Al fine di consentire l'espletamento delle funzioni istituzionali, tra le quali l'attivazione dei procedimenti sanzionatori il Gestore deve mettere a disposizione degli Organi accertatori ed in particolare i Corpi di polizia Locale competenti per territorio, preferibilmente per via telematica e/o qualsiasi altra forma funzionale che verrà concordata, e comunicare tempestivamente i dati necessari per l'accertamento di eventuali violazioni in tema di rifiuti.
3. All'accertamento delle violazioni delle norme previste e sanzionate dal presente regolamento e/o dalle ordinanze in materia possono procedere anche i dipendenti del soggetto Gestore del Servizio, appositamente nominati con decreto del Sindaco che per lo svolgimento di tale mansione attribuisce agli stessi il ruolo di pubblico ufficiale.
4. I controlli di cui al presente articolo possono essere effettuati anche con l'ausilio di apparecchiature fotografiche e di videosorveglianza, secondo quanto previsto dal regolamento per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza.
5. Gli utenti possono segnalare eventuali disfunzioni o inadempienze nei servizi erogati direttamente al Gestore del servizio.

Art. 45 - Sanzioni

1. Salvo che sia diversamente disciplinato dalla legge o da altra disposizione regolamentare gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie da applicarsi per le violazioni al presente Regolamento Comunale a contenuto precettivo, ivi comprese le inottemperanze alle ordinanze sindacali e dirigenziali, esecutive o integrative di leggi e regolamenti, sono fissate nella misura da euro 25,00 ad euro 500,00.

Articolo	Rubrica articolo - *ed eventuali note*	Minimo (euro)	Massimo (euro)
Art. 6 co. 2	Divieti e obblighi generali	25	250
Art. 6 co. 4	Divieti ed obblighi generali - *rifiuti speciali*	50	500
Art. 10	Modalità di conferimento e frequenza di raccolta dei rifiuti urbani	25	250
Art. 11	Servizio di raccolta “porta a porta”	25	250
Art. 12	Gestione della frazione “verde”	25	250
Art. 13	Gestione della frazione “organico”	25	250
Art. 14	Autotrattamento delle frazioni organiche dei rifiuti (compostaggio domestico)	25	250
Art. 15	Gestione della frazione “carta”	25	250
Art. 16	Gestione della frazione “imballaggi leggeri”	25	250
Art. 17	Gestione della frazione “vetro”	25	250
Art. 18	Gestione della frazione “residuo”	25	250
Art. 20	Gestione dei rifiuti ingombranti	25	250
Art. 21	Raccolta dei RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)	25	250
Art. 22	Gestione di particolari tipologie di rifiuti urbani	25	250
Art. 23	Conferimento e raccolta di altri rifiuti che possono provocare problemi di impatto ambientale	25	250
Art. 24	Conferimento e raccolta di materiali inerti provenienti da attività edilizie	50	500
Art. 32	Violazione di a cui al comma 3 dell’art. 32	25	250
	Eventuali infrazioni non evidenziate ai precedenti punti e rilevate durante le operazioni di controllo.	25	250

CAPO V - DISPOSIZIONI VARIE

Art. 46- Contratto integrativo

1. Il Gestore, anche se non altrimenti tenuto, può stipulare con gli utenti, in particolare le utenze non domestiche caratterizzate da una elevata o particolare produzione di rifiuto recuperabile, un contratto integrativo per l'erogazione del servizio di asporto dei rifiuti urbani a garanzia della corretta fruizione del servizio erogato e del pagamento del servizio anche in relazione ad eventuali investimenti sostenuti per l'attivazione dello stesso.

Art. 47 – Efficacia

1. Il presente regolamento è stato approvato con deliberazione consiliare xx.xx.xxxx n. xx ed esplica i propri effetti a decorrere dal xx.xx.xxxx.